

Il mondo del **DIRITTO**

ANTONIO CAVAGNARO

5. LA COSTITUZIONE ITALIANA: I PRINCIPI FONDAMENTALI



Distinzioni in tema di «costituzione»

Costituzione in senso materiale

assetto e struttura effettiva del potere, il modo con cui di fatto una certa comunità politica è strutturata, generato da principi e prassi utilizzate dalla classe politica dominante in un determinato momento storico

Costituzione **in senso formale**

atto normativo che si pone come legge fondamentale di un ordinamento giuridico in quanto contiene le regole che esprimono, in un sistema unitario e armonico, i principi e gli istituti basic dell'assetto di uno Stato

Costituzione **scritta** / consuetudinaria

presenza o meno di un documento che racchiuda le norme materialmente costituzionali

Costituzione **rigida** / flessibile

previsione o meno di un procedimento aggravato di modifica delle norme costituzionali


Costituzione **votata** / ottriata

di emanazione popolare o concessa dal sovrano

Le origini della Costituzione italiana (1)

Le tappe

- ❑ Decreto luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151: ordinamento provvisorio con la funzione di preparare la formazione di un rinnovato e stabile assetto costituzionale, in radicale opposizione al precedente.
- ❑ *Referendum* istituzionale del 2 giugno 1946 e Assemblea Costituente.
- ❑ Forze trainanti nell'Assemblea Costituente:
D.C. (35,1%), P.C.I. (18,7%), P.S.I. (20,7%)
- ❑ Entrata in vigore: 1 gennaio 1948.



Le origini della Costituzione italiana (2)

Lo spirito della Costituzione /a

«*Lo spirito della Resistenza è stato tradotto in formule giuridiche*» (P. Calamandrei)

- ❑ La Costituzione è il risultato di un compromesso le cui radici affondano nella cultura antifascista.
- ❑ La Costituzione è il più esplicito ripudio della dittatura mussoliniana e dello stato antidemocratico e totalitario che il Fascismo ha realizzato.

- ❑ Fascismo:
 - ideologia della negazione (rifiuto della democrazia e culto della violenza);
 - concezione organicistica della società e idea dello Stato totalitario: politicizzazione integrale e negazione della sfera privata (Mussolini «*La nostra formula è questa: tutto nello Stato, niente contro lo stato, nulla fuori dello stato*»)
 - rovesciamento dei principi liberal-democratici e realizzazione dello Stato totalitario (Stato etico; no morale individuale; l'individuo è nulla, lo Stato è tutto);
 - persona come mero strumento dello Stato (interesse superiore dello Stato fascista: annullamento del singolo di fronte allo Stato).

Le origini della Costituzione italiana (2)

Lo spirito della Costituzione /b

- ❑ La Costituzione è il frutto di reciproche concessioni tra le forze (riconducibili alle correnti ideologiche cattolica, marxista e liberale) che l'hanno approvata: esprime, quindi, principi liberal-democratici e principi socialisti.
- ❑ Il terreno d'incontro è costituito dal valore della persona e dal primato della dignità umana (diritti inviolabili dell'uomo - concezione individualistica della società che si contrappone frontalmente a quella fascista dello Stato totalitario – [art. 2 Cost.](#)) e dall'idea dello stato sociale di diritto.

Le origini della Costituzione italiana (3)

Le caratteristiche formali della Costituzione del 1948

- scritta, consacrata nel documento approvato dall'Assemblea Costituente
- rigida, perché le sue norme sono dotate di efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie
- votata, perché i componenti dell'Assemblea Costituente sono stati votati dal popolo
- convenzionale, frutto di reciproche concessioni

Piero Calamandrei: la nostra è una costituzione «*presbite*» ...

La struttura della carta costituzionale

- ❑ Principi fondamentali (artt. 1 – 12)
- ❑ Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 – 54)
 - Titolo I – Rapporti civili
 - Titolo II – Rapporti etico-sociali
 - Titolo III – Rapporti economici
 - Titolo IV – Rapporti politici
- ❑ Parte II – Ordinamento della Repubblica (artt. 55 – 139)
 - Titolo I – Il Parlamento
 - Sezione I – Le Camere
 - Sezione II – La formazione della legge
 - Titolo II – Il Presidente della Repubblica
 - Titolo III – Il Governo
 - Sezione I – Il Consiglio dei ministri
 - Sezione II – La Pubblica Amministrazione
 - Sezione III – Gli organi ausiliari
 - Titolo IV – La Magistratura
 - Sezione I – Ordinamento giurisdizionale
 - Sezione II – Norme sulla giurisdizione
 - Titolo V – Le Regioni, le Province, i Comuni
 - Titolo VI – Le garanzie costituzionali
 - Sezione I – La Corte Costituzionale
 - Sezione II – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
- ❑ Disposizioni transitorie e finali (I – XVIII)

Le disposizioni costituzionali

Organizzative o istitutive

danno le linee generali dell'ordinamento statale, costituiscono gli ordinari costituzionali o di rilevanza costituzionale e ne stabiliscono l'organizzazione quanto a struttura, componenti e funzioni (per es. [art. 55](#)).

Precettive

regolano direttamente i rapporti tra Stato e cittadino (e, in alcuni casi, anche al non cittadino), attribuendo a quest'ultimo diritti soggettivi o imponendo doveri verso lo Stato (per es. [art. 21](#)).

Programmatiche

riconoscono una situazione come costituzionalmente rilevante e la pongono come fine da raggiungere, così impegnando il Legislatore ad adottare tutte le misure necessarie per la sua realizzazione e vincolando gli organi statali a non porre in essere atti in contrasto con il principio da essa enunciato e a favorirne l'attuazione (per es. [art. 3 comma 2](#)).

Caratteri fondamentali dello Stato secondo la Costituzione (1)

❑ Stato repubblicano

- [art. 1](#): repubblica (forma di governo)
- [art. 139](#): la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (organi costituzionali e organi di rilevanza costituzionale)

❑ Stato democratico

- [art. 1](#): democrazia (carattere basilico della forma di stato)
- il popolo è immesso nel governo dello Stato (per cui governanti vengono posti in continuo collegamento con i governati)
- separazione dei poteri ([art. 70 - art. 104](#)) quale sigillo della democraticità e garanzia dei diritti (il sistema delle garanzie è sottratto al controllo delle maggioranze politiche);
- democrazia rappresentativa, diretta, decentrata (partiti politici).

❑ Stato fondato sul lavoro

- [artt. 1 e 4](#): lavoro come valore informativo dell'ordinamento (modalità con cui la persona, per un verso, acquista dignità e, per altro verso, concorre al progresso materiale e spirituale della società)

Caratteri fondamentali dello Stato secondo la Costituzione (2)

❑ Stato interventista/sociale

- art. 2: doveri di solidarietà politica, economica e sociale
- art. 3 comma 2: uguaglianza sostanziale
- Parte I - Titolo III dedicato ai «rapporti economici»: per rispettando la proprietà e l'iniziativa economica privata, vi è necessità che lo Stato intervenga nei rapporti economici per coordinare l'attività economica e meglio indirizzarla al raggiungimento di un maggiore benessere comune

❑ Stato parlamentare

- artt. 94 e 95: repubblica parlamentare (non presidenziale o semipresidenziale) in quanto il Governo deve avere la fiducia del Parlamento (centralità del Parlamento)

❑ Stato decentrato

- art. 5 – Titolo V: decentramento istituzionale e burocratico

❑ Stato non confessionale

- artt. 7 e 8: stato laico (Stato e Chiesa come ordine autonomi e sovrani ed eguale libertà delle confessioni religione)
- artt. 3 e 19: libertà religiosa

❑ Stato aperto alla comunità internazionale

- art. 11: ammesse limitazioni di sovranità in condizioni di parità con altri Stati per la pace e la giustizia tra le nazioni.

I principi fondamentali della Costituzione (1)

Democrazia

- la Costituzione come un «grande libro della democrazia»
- democrazia politica con l'obiettivo della democrazia sociale (società democratica, senza differenze sociali e animata dalla giustizia)

Autonomia

- democrazia pluralistica (non totalitaria)
- possibilità di organizzarsi autonomamente
- personalismo: priorità dell'individuo anche nelle formazioni sociali

Libertà

- priorità della persona rispetto alla società: valore intrinseco di ogni persona, con possibilità di essere se stessi anche differenziandosi dagli altri ([art. 2 Cost.](#))
- priorità della società rispetto allo Stato: la libertà è il presupposto per poter partecipare creativamente alla vita sociale (lo stato non è un fine, ma uno strumento per la democrazia sociale)

I principi fondamentali della Costituzione (2)

☐ Giustizia

- la costituzione (non solo costituzione-bilancio, ma costituzione-programma) si pone in tensione rispetto alla società e ne chiede una trasformazione nel senso della giustizia: eliminare gli squilibri sociali (ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persone e la loro partecipazione all'organizzazione del paese).
- requisito per il funzionamento della democrazia

☐ Eguaglianza

- non solo formale, ma anche sostanziale: superamento dello stato liberale e consolidamento dello stato sociale assistenziale (*welfare state*)

☐ Internazionalismo

- vocazione internazionalista dello Stato, aperto alla comunità internazionale:
 - adattamento automatico alla norme consuetudinarie generalmente riconosciute;
 - condizione dello straniero in conformità a convenzioni e trattati internazionali;
 - diritto di asilo allo straniero se nel suo paese non sono rispettate le libertà fondamentali;
 - ripudio della guerra e partecipazione ad organizzazioni per la pace e la giustizia.

DIRITTI E DOVERI

I doveri costituzionali

Teoria del primato dei doveri: concezione organicistica della società

- ❑ Doveri di fedeltà alla Repubblica (art. 54) e di osservanza delle sue disposizioni (XVIII disp. trans. e finale, ultimo paragrafo)
 - ❑ Doveri («sacro») di difendere la Patria (art. 52)
 - ❑ Doveri di prestare il servizio militare (art. 52)
 - ❑ Doveri del lavoro (art. 4)
 - ❑ Doveri di prestazioni patrimoniali in base alla capacità contributiva (art. 53)
 - ❑ Doveri («civico») di voto (art. 48)

 - ❑ **Doveri («inderogabili») di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2)**
 - politica: dovere di sostegno delle componenti più forti in favore di quelle più deboli
 - economica: stato sociale
 - sociale: mutuo aiuto e soccorso.
- Nessuno è un individuo isolato, privo di legami e di responsabilità verso gli altri.**

Diritti fondamentali

Primato dei diritti sui doveri (concezione individualistica della società) – [Art. 2 Cost.](#)

Libertà negativa

assenza di impedimenti (divieto posto agli organi dello Stato di interferire nella sfera dei singoli)

Libertà positiva

capacità e potere di autodeterminazione (partecipazione effettiva alla vita economica, sociale e politica)

Diritti di libertà (libertà personale [art. 13 e ss.](#))

Diritti politici (libertà di manifestazione del pensiero [art. 21](#))

Diritti sociali (libertà positive: tesi ad eliminare le diseguaglianze esistenti all'interno della società)

Uguaglianza formale ([art. 3 comma 1](#))

Uguaglianza sostanziale ([art. 3 comma 2](#))

I diritti di libertà (libertà negativa)

Liberà *dallo* Stato: diritti pubblici soggettivi che hanno ad oggetto la sfera di autonomia dei privati *dallo* Stato.

La loro limitazione (che non significa violazione) da parte dei pubblici poteri non può essere arbitraria o discrezionale, ma solo per i motivi, nei casi e nei modi previsti dalla costituzione e dalla legge.

Libertà fisica

- Personale (art. 13)
- Domicilio (art. 14)
- Corrispondenza (art. 15)
- Circolazione e soggiorno (art. 16)

Libertà morale

- pensiero e opinione (art. 21)
- religione (art. 19)

Libertà collettive

- riunione (art. 17)
- associazione (art. 18)
- famiglia (artt. 29, 30 e 31)
- religione (art. 19)

I diritti sociali (libertà positiva)

Libertà *nello* Stato: risultato ultimo di una serie di interventi dei pubblici poteri diretti a dare attuazione al principio di uguaglianza sostanziale a favore di chi ne ha bisogno) per la realizzazione della democrazia sociale e l'integrazione dei governati nell'area del governo (con il superamento dello Stato liberale in Stato sociale-assistenziale).

- Sicurezza sociale (art. 38)
- Diritto alla salute (art. 32)
- Diritto all'istruzione (art. 34)
- Diritto di concorrere a determinare la politica nazionale (art. 49)
- Diritti economici
 - Diritto al lavoro (artt. 35 e ss.)
 - Diritti degli imprenditori (art. 41)

I diritti collettivi

Formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'individuo (organismi e corpi intermedi, che si collocano tra il singolo cittadino e lo Stato, cui vanno garantite le prerogative individuali di autonomia, autogoverno e libertà di azione) – [art. 2](#)

La vita sociale ed associata è il completamento della dimensione individuale, quale garanzia di coesione per il perseguimento del bene comune

Associazioni ([art. 18](#))

Famiglia ([artt. 29, 30 e 31](#))

Le unioni omosessuali rientrano nelle «formazioni sociali» di cui all'art. 2 (Corte Costituzionale)

Sindacato ([art. 39](#))

Partito ([art. 49](#))

Chiesa/e ([artt. 7 e 8](#))

Valori della nostra Costituzione

Valori di legalità democratica a base dei principi posti dai Costituenti a fondamento della convivenza e del progresso della società.

IL DIRITTO

Stato di diritto – Garanzie costituzionali (art. 134 ss.)

- ❑ **Art. 1 comma 2** - La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- ❑ La rigidità della Costituzione (modificabile solo attraverso procedure speciali - art. 138 Cost.) implica la sottrazione dei suoi principi al potere legislativo ordinario.
- ❑ La Corte costituzionale è garanzia del principio di costituzionalità delle leggi: la legge ordinaria in contrasto con la Costituzione è invalida e deve essere disapplicata ed espunta dall'ordinamento giuridico.
- ❑ Con la riserva di legge (assoluta o relativa), la Costituzione impone che la disciplina di una determinata materia sia posta con la legge del Parlamento (o con le fonti equiparate) per le garanzie democratiche che essa comporta.
- ❑ In un regime Costituzionale rigido, Parlamento e Governo non sono più onnipotenti.

«Finalmente la Costituzione conta più del Governo» (P. Calamandrei)

Valori della nostra Costituzione

LA PERSONA E I DIRITTI INVIOLABILI

Art. 2

Personalismo - Concezione individualistica della società e dello Stato

Diritti inviolabili dell'uomo (la loro esistenza è prestatata, lo Stato non li crea, può solo riconoscerli) (*)

Prospettiva storica

- Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776
- Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789
- Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 (Assemblea Generale dell'ONU)
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU – CEE – resa esecutiva in Italia nel 1995)

Tappe del processo di affermazione dei diritti umani

- costituzionalizzazione
- progressiva estensione (diritti di libertà; diritti politici; diritti sociali)
- universalizzazione (protezione interna; protezione internazionale)
- specificazione (rispetto a: genere, fasi della vita, condizioni dell'esistenza)

(*) Diritti inviolabili dell'uomo: siamo sicuri che valga la massima propagandistica «*prima gli Italiani*»?

Valori della nostra Costituzione

L'UGUAGLIANZA

Art. 3

Le differenze che esistono tra gli individui non possono giustificare trattamenti diseguali e discriminatori.

Inoltre, anche una legge uguale per tutti può essere fonte di ingiustizia.

Quindi, uguaglianza nella dignità (valore intrinseco della persona), ma anche nella possibilità di manifestare e valorizzare le proprie diversità per il pieno sviluppo della persona (art. 2) (società aperta).

Norberto Bobbio - Uguaglianza come concetto relativo (e non assoluto): è bene chiedersi quali sono i soggetti tra cui vanno ripartiti beni, diritti e oneri; e quali sono questi beni, diritti e oneri.

- ❑ UGUAGLIANZA FORMALE (stato liberale): uguale trattamento sulla base di una legge valida per tutti: uguaglianza davanti alla legge (nella legge) e uguaglianza nelle conseguenze della legge (con espliciti divieti di discriminazione)
- ❑ UGUAGLIANZA SOSTANZIALE (intento di giustizia dello stato sociale): uguaglianza come garanzia di pari opportunità di fatto nell'esercizio dei propri diritti (la legge interviene per eliminare le disparità).
- ❑ STATO INTERVENTISTA: lo stato delineato dalla Costituzione è interventista, in quanto deve combattere i gravi squilibri della società mediante l'eliminazione degli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona limitando di fatto libertà e uguaglianza (giustizia sociale: aiuto e sostegno alle persone, alle categorie e alle classi sociali più svantaggiate).
Tale obiettivo programmatico si realizza , in particolare, mediante interventi statali nel settore delle libertà positive (diritti sociali).

Valori della nostra Costituzione

IL LAVORO

Art. 1 – Art. 4 – Artt. 35 e ss.

- ❑ Democrazia e Lavoro sono i capisaldi Repubblica e della società.
- ❑ Il «lavoro», come diritto e dovere, assume rilevanza costituzionale quale titolo di dignità del cittadino e base dello sviluppo della persona (strumento di emancipazione e di realizzazione di sé) e della società (vera e propria etica del lavoro).
- ❑ La dignità del cittadino è commisurata alla sua capacità di concorrere al progresso spirituale e materiale della società (senza che abbiano valore posizioni sociali che non trovino il loro titolo nell'apporto del soggetto alla evoluzione della comunità a cui appartiene).
- ❑ Lavoro come valore informativo dell'ordinamento: lo Stato deve intervenire nell'economia per eliminare le sperequazioni e i privilegi a svantaggio delle forze del lavoro (programma che impegna tutti gli organi della Repubblica nella lotta contro la disoccupazione involontaria).
- ❑ Le numerose norme contenute negli [artt. 35 e ss.](#) rappresentano uno svolgimento del principio posto dagli [artt. 1 e 4](#) Cost. (Parte I - Titolo III – Rapporti economici):
 - giusta retribuzione ([art. 36](#))
 - orario di lavoro ([art. 36](#))
 - età minima ([art. 37](#))
 - parità tra uomini e donne ([art. 37](#))
 - sindacati ([art. 39](#)) e sciopero ([art. 40](#))

Valori della nostra Costituzione

LA DEMOCRAZIA E IL PLURALISMO

Art. 1 - Art. 5

Democrazia

- sovranità del popolo (democrazia degli antichi e democrazia dei moderni / democrazia diretta e rappresentativa)
- in passato, la democrazia era intesa spregiativamente come governo della massa amorfa (le si preferivano la monarchia e l'aristocrazia)
- popolo: non soggetto unitario con una sola volontà, no realtà collettiva uniforme, ma insieme di numerosi gruppi sociali portatori di ideologie, programmi e interessi differenziati (pluralismo)
- democrazia come regime politico in cui il potere politico deriva dalla libera competizione tra tutti i soggetti sociali
- il popolo sovrano opera nelle forme e nei limiti della Costituzione (regole del gioco politico) per la tutela dei diritti sia della maggioranza sia delle minoranze (democrazia pluralista e non democrazia totalitaria: tirannia della maggioranza che non riconosce le minoranze).

Definizione formale/procedurale della democrazia (democrazia politica)

Metodo per prendere le decisioni collettive in un gruppo sociale, basato su due regole fondamentali:

- 1) tutti possono partecipare (direttamente o indirettamente) alla libera discussione e quindi alla decisione
- 2) le decisioni vengono prese a maggioranza dei partecipanti (dopo la libera discussione).

Democrazia sostanziale (democrazia sociale)

Democrazia non solo politica (formale), ma anche sociale: società egualitaria (principio di uguaglianza e integrazione politica).

Uno dei grandi temi del socialismo, ma anche conseguenza naturale del liberalismo (diritti di libertà > diritti politici > diritti sociali).

Pluralismo

Modello di società in cui esistono più gruppi di potere anche in contrasto tra di loro e il potere è distribuito tra gli stessi in modo da evitare l'eccessiva concentrazione di potere (in base al principio per cui è bene che il potere controlli il potere). Pericoli: eccesso (frammentazione, anarchia) e difetto (concentrazioni di potere).

Valori della nostra Costituzione

LA GIUSTIZIA

[Art. 3](#) – [Art. 24](#) – [Art. 25](#) – [Art. 27](#) – [Art. 101](#) – [Art. 102](#) – [Art. 104](#) – [Art. 111](#)

RAGIONEVOLEZZA DELLA LEGGE

- Divieto di discriminare: sottrarre ad una persona ciò che ragionevolmente gli compete
- Doveri di distinguere: attribuire a ciascuno ciò che ragionevolmente gli spetta
- Adeguatezza della legge ai casi della vita.

DIRITTI PROCESSUALI

- Diritto al «giudice naturale» precostituito per legge
- Diritto di agire in giudizio
- Diritto «inviolabile» di difesa in ogni stato e grado del procedimento

RESPONSABILITA' PENALE e SANZIONI

- *Nulla poena sine lege* ([art. 25 comma 2](#))
- Presunzione di non colpevolezza ([art. 27 comma 2](#))
- Senso di umanità e funzione rieducativa nella pena

GIUSTO PROCESSO

- Magistratura come ordine autonomo ed indipendente ([art. 104](#))
- La giustizia è amministrata in nome del popolo da giudici soggetti soltanto alla legge, terzi e imparziali
- Motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
- Contraddittorio, parità delle parti, ragionevole durata del processo.

Valori della nostra Costituzione

LA LAICITA'

Art. 7 – Art. 8 – Art. 19 – Art. 20

Nella storia è costante la connessione tra religione e politica, con invasioni di campo reciproche, nonostante Mt 22,21 «*Date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio*» (base della «laicità» dello Stato).

- Statuto Albertino (art. 1): «*La religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.*»
- E anche la Chiesa Cattolica ha sempre avuto una sua politica.

Stato non confessionale: nessuna religione di stato, però lo Stato non si disinteressa del problema religioso (Stato laico), ma si limita a non operare discriminazioni in base alla religione.

A livello generale: eguale libertà di tutte le Confessioni religiose e nessun privilegio (art. 20)

- ❑ Patti Lateranensi con la Chiesa Cattolica ([art. 7 comma 2](#)): giustificati dall'importanza storica della Chiesa per l'Italia e dal fatto che il cattolicesimo è professato dalla maggioranza dei cittadini
- ❑ Intese con le altre Confessioni religiose ([art. 8](#))

A livello individuale: libertà religiosa, di coscienza e di culto ([art. 19](#)) e nessuna discriminazione su base religiosa ([art. 3](#))

Problema aperto: insegnamento nelle scuole pubbliche della religione

Valori della nostra Costituzione

LA PACE

Art. 10 – Art. 11

- ❑ Stato nazionale e non nazionalistico.
- ❑ Lo stato nazionale riconosce e difende la propria identità rispetto agli altri stati, ma la adatta con atteggiamenti aperti e di collaborazione e, perfino, di integrazione con le altre nazioni (mediante partecipazione ad accordi e convenzioni internazionali e creazione di istituzioni e organizzazioni sovranazionali).
- ❑ La sovranità nazionale è quindi solo un punto di partenza, non di arrivo.
- ❑ L'art. 11 Cost. dispone che
 - l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
 - si apre una controversia nelle interpretazioni con riguardo a
 - offesa come difesa preventiva
 - ingerenze umanitarie (legittimità delle azioni militari per la difesa dei diritti umani? E tra i diritti umani esiste quello di autodeterminazione dei popoli?)
 - la sovranità può essere limitata, a condizioni di parità con gli altri Stati, per creare un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni (ONU, CEE, NATO).

In sostanza, le questioni internazionali possono essere efficacemente affrontate soltanto se i diversi Stati sapranno limitare le proprie pretese di sovranità.
- ❑ Lo straniero: non un nemico, ma una persona portatrice dei diritti umani e degna di rispetto e tutela (diritto di asilo) nel caso in cui (art. 10 comma 3) nel suo paese non sia in condizione di esercitare le fondamentali libertà democratiche riconosciute dalla Costituzione.